

**A.N.I.T.I.F.**  
Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari

# STATUTO

Settembre 1993

## STATUTO A.N.I.T.I.F.

**Art. 1** E' costituita l'Associazione Nazionale Italiana Tecnici di Impianti Funiviari ANITIF, libera Associazione alla quale sono demandate tutte le funzioni di rappresentanza, di valorizzazione professionale e di tutela dei tecnici di impianti funicolari aerei e terrestri ed assimilabili.

**Art. 2** Possono appartenere alla Associazione i tecnici laureati o diplomati, abilitati ad esercitare la professione nel territorio dello Stato Italiano, che svolgono almeno una delle seguenti attività inerenti il settore degli impianti funiviari: progettazione generale e specialistica, direzione di costruzione, collaudo generale, collaudi e controlli specialistici, direzione di esercizio.

**Art. 3** *L'associazione ha i seguenti scopi.*

3.1 Riunire in un Ente libero, autonomo ed indipendente tutti i tecnici di cui al precedente art. 2.

3.2 Assumere direttamente ed affiancare le iniziative destinate all'elevazione delle qualità di carattere scientifico e tecnico degli associati in riferimento alle loro attività, individuate nell'art. 2.

3.3 Affiancare l'opera dell'Autorità di Sorveglianza per l'aggiornamento e l'applicazione delle norme tecniche di costruzione e di esercizio degli impianti a fune.

3.4 Fornire l'assistenza morale, legale e professionale degli iscritti, agendo anche da ente moralizzatore per reprimere abusi sia materiali che morali da parte degli iscritti.

3.5 Elaborare e far approvare dagli Ordini professionali la diversificazione e l'aggiornamento delle tariffe professionali specifiche.

3.6 Affiancare e promuovere l'attività degli Ordini professionali, nell'ambito delle leggi vigenti per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale.

3.7 Rappresentare sindacalmente a tutti gli effetti i propri iscritti.

3.8 Tutelare gli interessi della categoria nei confronti delle Autorità di Sorveglianza, Amministrazioni, Enti di diritto pubblico o privato, nonché nei confronti degli Esercenti degli impianti funiviari.

**Art. 4** L'Associazione non ha scopo di lucro.

**Art. 5** *Iscrizione all'Associazione.*

5.1 L'iscrizione all'Associazione si ottiene su domanda da presentare con l'avallo di almeno due soci al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. L'iscrizione è accettata con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

5.2 L'iscrizione impegna l'aderente a tutti gli effetti per l'anno solare corrente. L'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni a mezzo lettera raccomandata.

La presentazione della domanda vincola di per se stessa all'accettazione del presente statuto.

La qualità di iscritto cessa, oltre che per dimissioni, anche per espulsione disposta dal Collegio dei Probiviri.

5.3 Gli iscritti all'Associazione sono tenuti a corrispondere i contributi associativi proposti dal Consiglio e ratificati dall'Assemblea. Il contributo dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Il Socio che non corrisponde la quota sociale per due anni consecutivi è automaticamente dimesso dall'Associazione.

**Art. 6** *Organi dell'Associazione.*

6.1 Organi dell'Associazione Nazionale Italiana Tecnici di Impianti Funiviari sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio
- 3) il Collegio dei Probiviri

6.2 Tutte le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono gratuite. E' previsto solo il rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio può assegnare un eventuale indennizzo a fronte di particolari impegni anche per chi ricopre cariche sociali.

6.3 La sede dell'Associazione è eletta presso il Presidente pro-tempore.

**Art. 7** *Assemblea.*

7.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano. Essa è convocata dal Consiglio in via ordinaria una volta l'anno entro il 31 di maggio per approvare il bilancio consuntivo e preventivo, per ratificare il contributo annuale e per stabilire le direttive programmatiche dell'Associazione.

7.2 All'Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega, col massimo di una. I consiglieri non possono portare deleghe.

7.3 In via straordinaria l'Assemblea sarà convocata dal Consiglio ogni qualvolta lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno 10 Associati.

7.4 In ogni caso l'Assemblea sarà convocata mediante avviso personale spedito a tutti gli Associati, al domicilio da essi dichiarato, almeno dieci giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Essa sarà valida con l'intervento di almeno due terzi degli iscritti per la prima convocazione e con qualsiasi numero di partecipanti per la seconda convocazione.

## **Art. 8      *Poteri dell'Assemblea.***

8.1 L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

8.2 Determina l'indirizzo generale dell'Associazione e si pronuncia su tutte le questioni che riguardano direttamente o indirettamente i Soci.

8.3 Istituisce Commissioni con potere deliberante per affrontare determinati problemi.

8.4 Approva i bilanci preventivo e consuntivo e ratifica la misura del contributo di cui all'art. 5.3

8.5 Approva le modifiche al presente Statuto.

8.6 Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

## **Art. 9      *Consiglio.***

9.1 Il Consiglio è composto di ventitrè membri eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, fra tutti gli iscritti; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

9.2 Nel Consiglio dovrà esservi di norma il seguente numero di rappresentanti per ciascuno dei seguenti territori:

1 ) Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	cinque
2) Lombardia	tre
3) Veneto	tre
4) Provincia di Trento	tre
5) Provincia di Bolzano	quattro
6) Friuli Venezia Giulia	uno
7) Emilia Romagna, Toscana e Marche	due
8) Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise	uno
9) Altre Regioni	uno

ed inoltre:

10) un rappresentante della categoria dei periti industriali o degli ingegneri ove non compreso tra i rappresentanti anzidetti.

9.3 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti che sostituiscono legalmente il Presidente in caso di impedimento ed un segretario. Nel caso di dimissioni o di indisponibilità di un consigliere, si considera eletto al suo posto il primo dei non eletti appartenente al medesimo gruppo territoriale; in caso di parità si considera eletto il più giovane. In caso di assenza di votati, il posto resta vacante fino alle successive elezioni.

9.4 Il Consiglio si riunisce almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia convocato dal Presidente, o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro consiglieri.

9.5 Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono almeno 7 membri. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.6 Spetta al Consiglio:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea,
- designare rappresentanti presso Uffici ed Enti di interesse pubblico,
- nominare Comitati di lavoro,
- studiare progetti di attività dell'Associazione da proporre in Assemblea,
- convocare quest'ultima ogni qualvolta se ne manifesti la necessità,
- curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

#### **Art. 10 *Presidente.***

Il Presidente del Consiglio ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli assume la denominazione di Presidente dell'Associazione. E' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento di tutti i servizi dell'Associazione e dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

#### **Art. 11 *Segretario.***

Il segretario provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento e tiene l'amministrazione. Cura la contabilità dell'Associazione e compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone all'esame del Consiglio qualora tale compito non sia delegato a terzi. I bilanci devono fare riferimento all'anno solare.

#### **Art. 12 *Collegio dei Probiviri.***

12.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra tutti gli iscritti, a scrutinio segreto; rimangono in carica due anni, sono rieleggibili. In caso di impedimento di uno dei Probiviri, può essere sostituito dal Vice Presidente più giovane.

12.2 Costituiscono motivo di deferimento al Collegio dei Probiviri, su segnalazione dei singoli iscritti o del Consiglio le seguenti inadempienze:

- 1) l'inosservanza del presente statuto,
- 2) il compimento di atti deontologicamente scorretti o comunque qualsiasi azione che possa arrecare danno morale o materiale al singolo iscritto o alla categoria,
- 3) l'inosservanza della tariffa professionale e degli eventuali contratti collettivi,
- 4) la mancanza di solidarietà in azioni collettive deliberate.

La notifica delle inadempienze sopra riportate deve essere fatta per iscritto al Presidente. Il Presidente investe il Collegio dei Probiviri nominando un relatore. Il relatore verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione e, in caso affermativo, invita l'incolpato o gli incolpati a comparire dinanzi al Collegio dei Probiviri. Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, sentiti il relatore e l'incolpato/i, il Collegio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato/i non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Le pene disciplinari che il Collegio può pronunciare sono:

- 1) l'ammonizione,
- 2) la sospensione temporanea per un minimo di sei mesi,
- 3) l'espulsione.

Avverso la sanzione è ammesso il ricorso al Consiglio ed in questo caso il relatore è lo stesso Presidente e si seguirà la stessa procedura soprariportata. I provvedimenti disciplinari sopra accennati saranno comunicati dal Presidente al rispettivo Ordine di appartenenza.

### **Art. 13    *Patrimonio Sociale.***

Il patrimonio sociale è formato:

13.1 dai beni mobili comunque venuti in proprietà dell'Associazione, per acquisto, lasciti, donazioni, devoluzioni, ecc.,

13.2 dalle eccedenze annue di bilancio, che non siano destinate ad integrare le uscite previste per l'anno successivo,

13.3 dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

### **Art. 14    *Scioglimento dell'Associazione.***

L'Associazione può essere sciolta su deliberazione di Assemblea appositamente convocata col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. La deliberazione di scioglimento oltre alla modalità disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale. All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori e la fissazione dei poteri.